



**XVI COMUNITÀ MONTANA**  
**"MONTI AUSONI" DELLA REGIONE LAZIO**

Via Colleponate 30, 03020 Pico (FR) tel 0776544352

fax 07761800180 - email : [cmontanapico@libero.it](mailto:cmontanapico@libero.it) ; [cmontanapico@gmail.com](mailto:cmontanapico@gmail.com)

XVI COMUNITA' MONTANA "Monti Ausoni" - PICO  
(Provincia di Frosinone) Originale/copia

---

Decreto del Commissario Straordinario Liquidatore  
n. 12 del 05-10-2024

---

OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 PER L'UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI FALVATERRA PRESSO LA COMUNITÀ MONTANA "MONTI AUSONI".

L'anno duemilaventiquattro il giorno cinque del mese di ottobre alle ore 13:00 e seguenti, presso la sede del Comune di Pico per indisponibilità temporanea della sala delle adunanze della sede di Pico, il Dott. Francesco Piccirilli, in qualità di Comm. Stra. Liq. giusto Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. T00069 del 29 Marzo 2021, notificato il 31.03.2021 prot. 189.

Assunti i poteri della Giunta Comunitaria;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE

ATTESO che con Decreto del Presidente della Regione Lazio è stato nominato il Commissario Straordinario Liquidatore della XVI Comunità Montana Monti Ausoni nella persona del Sig. Francesco Piccirilli;

PREMESSO che le leggi finanziarie degli ultimi anni e i recenti interventi legislativi hanno portato ad una drastica limitazione alle assunzioni di personale nelle amministrazioni

pubbliche, attraverso l'introduzione di vincoli sempre più incisivi improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di personale;

PREMESSO CHE nell'articolazione strutturale organizzativa di questo Ente non vi sono, data la carenza di personale, figure professionali a cui affidare l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;

RILEVATA, pertanto, la necessità dell'Ente di garantire continuità e funzionalità all'Ufficio Tecnico, potenziando il settore in argomento attraverso l'utilizzo di una professionalità con competenze attinenti alla specificità delle attività tecniche;

VISTO in particolare il comma 1 dell'art. 23 del C.C.N.L. 16 novembre 2022, che testualmente recita:

1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.;

**RICHIAMATE:**

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 21.09.2023, esecutiva, che qui deve intendersi integralmente richiamata e trascritta, con la quale è stato concesso l'assenso all'utilizzo del proprio dipendente a tempo determinato Ing. Simonelli Enrico, inquadrato nel profilo di Elevata Qualificazione (Ex Istruttore Direttivo Tecnico categoria D 1), in assegnazione parziale presso la XVI Comunità Montana Monti Ausoni, per n. 6 ore settimanali, fino al 01.10.2024, o se anteriore, alla data del provvedimento di chiusura della XVI Comunità Montana Monti Ausoni, ed è stato approvato lo schema di convenzione;
- il proprio Decreto del Commissario Straordinario Liquidatore n. 9 del 26.09.2023, esecutivo, che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto, con il quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'utilizzo del dipendente a tempo determinato del Comune di Falvaterra, Ing. Simonelli Enrico, inquadrato nel profilo di Elevata Qualificazione (Ex Istruttore Direttivo Tecnico categoria D), in assegnazione parziale presso la XVI Comunità Montana Monti Ausoni, per n. 6 ore settimanali, fino al 01.10.2024, o se anteriore, alla data del provvedimento di chiusura della XVI Comunità Montana Monti Ausoni;
- lo schema di Convenzione tra la XVI Comunità Montana Monti Ausoni e il Comune di Falvaterra;

**DATO ATTO che:**

- con nota Prot. n. 574 del 28.09.2024, acquisita al Protocollo dell'Ente in data 28 settembre 2024, al n. 5476, la XVI Comunità Montana Monti Ausoni ha richiesto la proroga per l'utilizzo congiunto del suddetto dipendente (ex art. 14 del CCNL enti locali 22.01.2004) per 6 ore a settimanali e fino al 28 febbraio 2025;
- con nota Prot. n. 5623 del 03.10.2024, acquisita al Protocollo dell'Ente in data 04.10.2024, al n. 587, il Comune di Falvaterra ha autorizzato la proroga per l'utilizzo congiunto del suddetto dipendente (ex art. 14 del CCNL enti locali 22.01.2004) per 6 ore a settimanali e fino al 28 febbraio 2025;

VERIFICATA la disponibilità dell'Ing. Enrico Simonelli, in possesso di adeguata qualificazione professionale e specifica esperienza nelle materie di competenza, all'esercizio congiunto della prestazione lavorativa;

VISTA la Deliberazione di Giunta n. 49 del 05.10.2024 esecutiva ai sensi di legge, con cui il Comune di Falvaterra ha autorizzato l'Ing. Enrico Simonelli a prestare servizio presso la XVI Comunità Montana "Monti Ausoni" per 06 ore settimanali, ai sensi dell'art. 23 CCNL Enti Locali 16 / 11/2022 approvando lo schema di convenzione fino al 28.02.2025;

EVIDENZIATO che la suddetta convenzione senza attivare nuove assunzioni, né mobilità, favorisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa in due enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell'ente da cui dipende ed in parte nell'ente convenzionato consentendo un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico;

PRECISATO che la titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Falvaterra;

RAVVISATA la necessità di regolare con la predetta apposita convenzione i profili essenziali della utilizzazione congiunta del dipendente, ai sensi del richiamato art. 23 CCNL del 16.11.2022, constatando che la convenzione deve disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'ente di appartenenza e il comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale, in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun ente e i conseguenti adempimenti reciproci, nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente gestione del rapporto di lavoro;

RITENUTO, pertanto, di approvare lo schema di convenzione ex Art. 14 del CCNL 22.01.2004 con il Comune di Falvaterra, che si allega al presente Decreto del Commissario Straordinario Liquidatore per farne parte integrante e sostanziale (All. "A");

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunitario;

ACCERTATA la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

#### DECRETA

La narrativa è qui integralmente richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

di prorogare l'utilizzo congiunto, mediante convenzione ex Art. 14 del CCNL 22.01.2004 del dipendente inquadrato nel profilo di Elevata Qualificazione (Ex Istruttore Direttivo Tecnico categoria D 1), Ing. Enrico Simonelli, in servizio presso il Comune di Falvaterra a tempo part-time e determinato, per i motivi esplicitati in premessa;

di inquadrare il suddetto dipendente nel Settore Tecnico di questo Ente con incarico di Responsabile di Servizio Tecnico e attribuzione della relativa posizione organizzativa;

di approvare l'allegato schema di convenzione, composto da n 11 articoli, disciplinante i vari aspetti del rapporto di che trattasi;

di autorizzare il Commissario Straordinario Liquidatore dell'Ente a sottoscrivere la convenzione, anche con modalità digitale;

di dare atto che la XVI Comunità Montana "Monti Ausoni" rimborserà al Comune di Falvaterra il trattamento economico spettante al dipendente, secondo le indizioni indicate nello schema di convenzione allegato e in proporzione al numero delle ore prestate;

di dare atto che la convenzione in oggetto dura per un periodo che va dalla firma sino al 28.02.2025 o, se anteriore, alla data del provvedimento di soppressione della XVI Comunità Montana "Monti Ausoni".

di dare atto che il carico finanziario per la XVI Comunità Montana "Monti Ausoni" è pari ad una quota di partecipazione pari al 16,667%, ovvero ad 1/6 della spesa complessiva, corrispondente a 6 ore di lavoro settimanale;

Successivamente

Visto l'art 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000;

Considerata l'urgenza di provvedere al fine di consentire il funzionamento dell'ufficio tecnico dell'ente richiedente, per i motivi di cui in premessa

#### DECRETA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Oggetto: PROROGA CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 PER L'UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI FALVATERRA PRESSO LA COMUNITÀ MONTANA "MONTI AUSONI".

Visto, si esprima parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ex art. 49 del D.Lgs Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Si attesta, altresì, la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.L. 267/2000.

Pico, 05-10-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
EMANUELA LOMBARDI

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico  
d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e  
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*

Visto, si esprima parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ex art. 49 del D.Lgs Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Si attesta, altresì, la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.L. 267/2000.

Pico, 05-10-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
EMANUELA LOMBARDI

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico  
d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e  
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMM. STRA. LIQ.  
DOTT. FRANCESCO PICCIRILLI

IL SEGRETARIO  
DR.SSA LUCIANA PALOMBO

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*

**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL CCNL 16/11/2022 (EX ART. 14  
COMMA DEL CCNL 22/01/2004) PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DA  
PARTE DELLA XVI COMUNITA' MONTANA MONTI AUSONI DELL'ING. ENRICO  
SIMONELLI, DIPENDENTE DEL COMUNE DI FALVATERRA**

L'anno duemilaventiquattro addì \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso la Sede municipale del Comune di Falvaterra,

Tra

la XVI Comunità Montana "Monti Ausoni", C.F. 90014090600 - rappresentato ex art. 5 comma 3 del D.Lgs 165/2001 - dal Commissario Straordinario Liquidatore Dott. Francesco Piccirilli, nato a Frosinone (Fr) il 22.07.1979, che agisce non in proprio, ma in nome e per conto dell'Ente e nell'esclusivo interesse dello stesso;

e

il Comune di Falvaterra C.F. 00283790609 – in persona del Vice Sindaco Dott. Augusto Carè, nato a Frosinone (Fr) il 12.09.1964, che agisce non in proprio, ma in nome e per conto dell'Ente e nell'esclusivo interesse dello stesso;

**PREMESSO CHE**

- l'art. 23 del CCNL 16/11/2022 permette agli enti locali, al fine di realizzare il migliore espletamento dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, con il consenso dei lavoratori interessati, l'utilizzo di personale assegnato da altri enti del comparto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previa autorizzazione dell'Ente di appartenenza;

- Il comma 124 della L. n. 145 del 2018 prende in carico la finalità di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, consentendo agli enti locali di utilizzare, col consenso dei lavoratori interessati, "personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza".

- è stata acquisita la disponibilità del dipendente Ing. Enrico Simonelli all'utilizzo del predetto dipendente presso la XVI Comunità Montana "Monti Ausoni";

- la XVI Comunità Montana "Monti Ausoni" ha la necessità di assicurare il

funzionamento dell'Ufficio Tecnico per la mancanza di personale dipendente professionalmente idoneo a ricoprire tali funzioni ed il Comune di Falvaterra, nel rispetto del dovere istituzionale di collaborazione tra Enti, assente all'utilizzo del proprio dipendente da parte della stessa;

- la stipula della presente convenzione è stata autorizzata con il Decreto del Commissario Straordinario Liquidatore della XVI Comunità Montana "Monti Ausoni", assunto con i poteri della Giunta, n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ e con la Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Falvaterra n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_, entrambi esecutivi ai sensi di legge;

- il Comune di Falvaterra e la XVI Comunità Montana "Monti Ausoni" intendono regolare, ai sensi dell'art. 23 del CCNL sopra richiamato e ss.mm.ii. i caratteri essenziali dell'utilizzo di dipendente dell'Ufficio Tecnico, quali i fini e la durata della convenzione, nonché i reciproci rapporti per la realizzazione del servizio stesso;

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Valore della premessa**

Le premesse vengono confermate e costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### **Art. 2 - Oggetto della convenzione**

La convenzione ha per oggetto l'utilizzo, da parte della suddetta Comunità Montana, del dipendente Ing. Enrico Simonelli, inquadrato nel profilo di Elevata Qualificazione (Ex Istruttore Direttivo Tecnico categoria D), in servizio presso il Comune di Falvaterra, a tempo part-time e determinato, per lo svolgimento di mansioni afferenti al suo profilo professionale, in particolare per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico.

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare l'espletamento dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti, conseguendo una economica gestione delle risorse umane.

La presente convenzione equivale ad autorizzazione alla prestazione lavorativa da rendere presso la richiedente Comunità Montana.



### **Art. 3- Durata**

La presente convenzione avrà la durata dalla data di stipula fino al 28.02.2025 ovvero, se anteriore a tale data, dalla data del provvedimento di cessazione della XVI Comunità Montana "Monti Ausoni", salvo recesso anticipato o proroga, da comunicare con almeno 15 gg di preavviso.

Non sono consentiti il rinnovo o la proroga taciti.

### **Art. 4- Comune titolare del rapporto di lavoro**

Ai fini della presente convenzione, il Comune di Falvaterra continuerà a detenere la titolarità del rapporto di lavoro con il dipendente utilizzato.

### **Art. 5- Ripartizione dell'orario di lavoro**

Il dipendente presterà un tempo di lavoro pari a:

12 ore settimanali presso il Comune di Falvaterra;

06 ore settimanali presso la XVI Comunità Montana "Monti Ausoni".

La prestazione verrà resa presso la XVI Comunità Montana "Monti Ausoni" secondo quanto concordato tra le parti e sarà suscettibile di modifiche, nel rispetto del vincolo settimanale d'obbligo, ferma restando la concorde volontà del dipendente.

La prestazione di lavoro presso la XVI Comunità Montana "Monti Ausoni" dovrà essere resa dal dipendente del Comune di Falvaterra senza pregiudizio per l'attività lavorativa dallo stesso resa presso il Comune di Falvaterra.

### **Art. 6 - Trattamento economico e rapporti finanziari**

Il trattamento economico spettante al dipendente in convenzione è determinato ai sensi della vigente normativa in materia ed in base a quanto previsto nei Contratti collettivi nazionali di lavoro per la categoria e la posizione economica di appartenenza.

Le spese inerenti il personale convenzionato saranno sostenute in via anticipata dal Comune di Falvaterra. La XVI Comunità Montana "Monti Ausoni" provvederà d'ufficio al rimborso, con cadenza trimestrale, nella misura di n. 06 ore settimanali (pari ad una quota di partecipazione del 16,667%, ovvero ad 1/6 della spesa complessiva) le somme pari agli oneri diretti e riflessi del trattamento economico,

fondamentale e accessorio, corrisposto dall'Ente di appartenenza al dipendente interessato, proporzionalmente alle ore settimanali di utilizzo. L'eventuale retribuzione di risultato sarà anch'essa liquidata nel rispetto di quanto stabilito dal CCNL vigente;

Si richiama inoltre il disposto dell'art 23, comma 4, del CCNL del 16.11.2022 secondo cui al personale distaccato compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 (trattamento di trasferta) del CCNL del 16.11.2022.

Con riferimento all'art. 23 comma 5 CCNL del 16.11.2022 di riconoscere al personale titolare di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, una maggiorazione della retribuzione di EQ attribuita di importo pari al 30% della stessa, al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro;

#### **Art. 7 - Cessazione del rapporto**

Ognuno dei due Enti potrà risolvere la presente convenzione con idoneo preavviso di almeno 10 giorni per una delle seguenti cause:

- per scadenza naturale della convenzione;
- per risoluzione consensuale mediante conformi provvedimenti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali convenzionate;
- per recesso unilaterale di una delle Amministrazioni convenzionate, da adottarsi con Deliberazione di Giunta con un preavviso di almeno 10 giorni;
- per dimissioni da parte del Funzionario Incaricato;
- per chiusura della XVI Comunità Montana "Monti Ausoni";

#### **Art. 8 - Ferie, congedi, aspettative**

Le assenze per ferie, per congedi ordinari, per congedi straordinari e per aspettative sono autorizzate dal Vice Sindaco del Comune di Falvaterra, capo-convenzione, secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L. e sono comunicate alla XVI Comunità Montana "Monti Ausoni".

#### **Art. 9 - Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alla normativa

legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti locali.

**Art. 10- Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si dà atto che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

**Art. 11- Registrazione**

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

XVI Comunità Montana “Monti Ausoni”

---

COMUNE DI FALVATERRA

---